

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 6193 RU – 05.03.2012

Indirizzi omissi

OGGETTO Art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni in materia di scadenza di validità dei documenti d'identità e di riconoscimento – scadenza di validità della patente di guida.

Come è noto, l'articolo 7 del decreto legge di cui all'oggetto ha, tra l'altro, stabilito che i documenti di identità e di riconoscimento - di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 445/2000 - se rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legge (10 febbraio u.s.), hanno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti stata prevista per il documento medesimo.

Nonostante la patente di guida rientri nel novero dei documenti di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 445/2000, con nota del 22 febbraio 2012, la scrivente Direzione ha rappresentato all'Ufficio Legislativo di questa Amministrazione perplessità in merito all'applicabilità alla stessa, ipso iure, delle disposizioni generali di cui al citato articolo 7 DL n. 5/2012, atteso che il documento "patente di guida" è soggetto ad una normativa di carattere speciale (quale è il Codice della Strada), nonché conforme per modello e disciplina a disposizioni comunitarie armonizzate (direttive patenti).

Con nota prot. n. 8408 del 29 febbraio 2012, l'Ufficio Legislativo ha condiviso le argomentazioni più compiutamente esposte nella predetta lettera del 22 febbraio 2012 ed ha ritenuto opportuno che la scrivente emanasse una circolare interpretativa ad hoc, per offrire un chiarimento in merito.

Pertanto la scadenza di validità della patente di guida resta disciplinata in conformità all'articolo 126 del Codice della Strada ed alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del DL n. 5/2012.

Quanto sopra si rappresenta a codesti Uffici, al fine di offrire elemento di risposta ad eventuali richieste di chiarimenti formulate dall'utenza, in merito alla data di scadenza della patente di guida. Si dispone altresì la pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché sul sito de Il Portale dell'Automobilista, per la massima diffusione all'utenza.

Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)

D.L. 9-2-2012 n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

Art. 7 Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;